

“Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva”.

Relazione

La presente proposta di legge intende disciplinare l'intera materia del Commercio, sostituendosi alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*), già oggetto di numerosi interventi di modifica (ad opera delle leggi regionali nn. 34/2007, 38/2009, 63/2011, 52/2012, 13/2013 e 35/2014) e della dichiarata incostituzionalità di alcuni suoi articoli, ad opera della sentenza Corte Cost. n. 165 dell'11 giugno 2014.

Nella proposta di legge viene anche ricondotta la disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive, finora contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).

Inoltre, recentemente sono intervenute importanti norme nazionali che introducono novità nel settore della stampa quotidiana e periodica e soprattutto in quello della distribuzione di carburanti e che prevedono obblighi di adeguamento da parte delle Regioni.

Si rende necessario, pertanto, effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.

In particolare, la proposta di legge introduce le seguenti novità:

- relativamente ai principi generali in essa contenuti:

- prevede un obbligo generale, nell'esercizio di tutte le attività disciplinate dalla stessa legge, di applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi sindacali di secondo livello e introduce un riferimento certo per l'individuazione dei partecipanti alle attività di concertazione locale previste, riconoscendo la legittimazione ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e di quelle sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e ai rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie;

- relativamente al commercio in sede fissa:

- per le medie e le grandi strutture di vendita, prevede la loro insediabilità solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), stabilendo per entrambe le tipologie di strutture commerciali l'obbligo di contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio, venuto meno per le grandi strutture a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo di legge che già lo prevedeva, censurato per altre ragioni;
- per le grandi strutture di vendita, esclusa la previsione di un limite dimensionale massimo uniforme e disciplinato nella legge, ogni decisione in ordine alle dimensioni delle strutture è demandata alle valutazioni di sostenibilità effettuate nell'ambito della conferenza di copianificazione di cui all'art. 26 della l.r. n. 65/2014; nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, allineandosi alla massima parte delle altre Regioni, reinserisce il parere preliminare espresso da una conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune, già prevista dal d.lgs. n. 114/1998, confermata dal d.lgs. n. 222/2016 e venuta meno a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo di legge che la prevedeva, censurato per altre ragioni;
- introduce la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali si

svolgono attività di vendita, anche a fini promozionali, aventi durata temporanea e comunque non superiore a novanta giorni. In tali esercizi la vendita potrà essere esercitata, oltre che da aziende di distribuzione, anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio, in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento;

- introduce altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone di cui essa non costituisca la ragione esclusiva o prevalente e a condizione che abbia ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso;
- semplifica le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale, prevedendo che gli stessi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione per il centro nel suo complesso, possano attivarsi previa presentazione di SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita;

- relativamente alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio:

prendendo spunto dalle esperienze maturate nell'ultimo decennio, delinea percorsi di promozione e sostegno della rete commerciale e in particolare in favore:

- di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano. Si prevede che i comuni possano intervenire su aree perimetrate, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, come disciplinati dalla normativa urbanistica (riorganizzazione del patrimonio edilizio, riqualificazione delle aree degradate, riorganizzazione funzionale delle aree dismesse, recupero e riqualificazione di edifici, riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano, ecc.) che attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale (individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree, sostegno ad iniziative di riutilizzo di fondi commerciali o artigianali rimasti vuoti, intese con la media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore delle aree da tutelare e dei centri commerciali naturali, previsione di specializzazioni di mercati o fiere per valorizzare le produzioni locali, individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, ecc.). Ai comuni è data anche la possibilità di prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità; standard qualitativi per gli esercizi attivi e, per evitarne il degrado, anche per i fondi rimasti vuoti; incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, anche attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali;
- dei centri commerciali naturali, già disciplinati in precedenza ma dei quali si definiscono meglio la struttura e le funzioni. Si prevede la presenza di un organismo di gestione del centro commerciale naturale, che definisca insieme al comune programmi di gestione, i quali possono comprendere sia interventi di carattere strutturale, per favorire l'accessibilità e la fruibilità dell'area (quali parcheggi, sistemi di trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture, sistemi di illuminazione, ecc.) che di carattere commerciale, per costituire reti di fidelizzazione dei consumatori, per condividere gli spazi tra più attività commerciali, per integrare l'attività commerciale con la promozione turistica e culturale, per formare gli operatori e accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza, per favorire il riutilizzo di fondi rimasti vuoti e per intervenire con gli stessi incentivi e le semplificazioni previsti per le aree di particolare interesse;

- relativamente alla vendita della stampa quotidiana e periodica:

- prende atto del recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare del contenuto dell'articolo 64-bis, che ha modificato il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa

quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), per recepire tuttavia solo alcune delle nuove disposizioni.

Occorre infatti rilevare come la stessa Corte Costituzionale abbia più volte riconosciuto la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che determinino anche effetti pro-concorrenziali, purché non in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato e tutelano e promuovono la concorrenza, perché *“altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente onnicomprensivo della materia “tutela della concorrenza” finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente (sentenze n. 288 del 2010, n. 283 del 2009, n. 431 del 2007)”*. La materia *“tutela della concorrenza”* ha anche *“una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza”* (sentenza n. 150 del 2011). Di conseguenza, la proposta ritiene di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenza n. 430 del 2007). In particolare:

- in linea con la semplificazione dei procedimenti adottata in relazione a tutte le attività commerciali, semplifica anche il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi, sostituendo l'autorizzazione con la SCIA e prevedendo una comunicazione per la riduzione della superficie di vendita;
- esclude i precedenti criteri di programmazione, legati a valutazioni di tipo economico o finalizzati alla promozione turistica o ad attribuire alla rete distributiva funzioni ulteriori e, adeguandosi all'articolo 4 bis, comma 3 del d.lgs. n. 170/2001, prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita sia sottoposta al rispetto di criteri e parametri qualitativi che saranno definiti con Intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto dal citato articolo 4 bis;
- mantiene le scelte già vigenti in ordine all'individuazione dei punti vendita non esclusivi, che includono tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e non solo i bar; le medie strutture, senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 mq e i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie di vendita di 120 mq, ritenendo di disapplicare quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 170/2001;
- mantiene, a favore dei punti vendita non esclusivi, la possibilità di vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, con ciò disapplicando il nuovo testo del d.lgs. n. 170/2001, che prevede che tali esercizi possano vendere una sola tipologia di prodotto;
- adeguandosi al nuovo testo del d.lgs. n. 170/2001, limita ai punti vendita non esclusivi la garanzia di piena parità di trattamento tra testate, mentre quelli esclusivi garantiscono alle pubblicazioni regolari la parità solo in occasione della loro prima immissione nel mercato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

- relativamente al commercio su aree pubbliche:

- adegua il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Infatti, a seguito del decreto attuativo di quest'ultima, adottato il 30 gennaio 2015 (*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*), chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Viene meno così ogni obbligo per le imprese di disporre del D.U.R.C. cartaceo e di esibirlo a richiesta degli organi di controllo;
- introduce l'obbligo, per il comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare l'organizzazione e la gestione di mercati, fiere o fiere promozionali;
- per quanto riguarda le procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e

autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, mantiene fermi i criteri di priorità già contenuti nell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, in attesa di una più chiara definizione del quadro normativo di riferimento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010) e in particolare dell'articolo 1, commi 1180 e 1181 che, rispettivamente, hanno prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2018 e previsto un'integrazione dei criteri di cui all'Intesa citata;

- relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande:

- disciplina la somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari, sottoponendola a SCIA, vietando che l'attività possa essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori e stabilendo che i proventi debbano essere usati esclusivamente per fini statuari. Definite le sagre come manifestazioni finalizzate alla promozione delle tradizioni enogastronomiche regionali e dei prodotti alimentari tipici, nelle quali si privilegiano la stagionalità e la filiera corta dei prodotti, prevede la possibilità, per i Comuni, di promuovere la collaborazione tra organizzatori e imprese del territorio per condividerne le finalità promozionali.

Esclude inoltre che, fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande possa costituire la regione esclusiva degli eventi temporanei e stabilisce che ciascuna manifestazione nella quale si effettui somministrazione non possa avere una durata superiore a dieci giorni consecutivi, escludendo da tale limite le iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o quelle organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico attraverso procedure di evidenza pubblica;

- semplifica la somministrazione mediante distributori automatici, prevedendo che solo semestralmente sia inviato al SUAP un elenco contenente le collocazioni delle nuove installazioni e le disinstallazioni di apparecchi, in modo da evitare che ogni nuova collocazione richieda la presentazione di una SCIA; si adegua al nuovo testo dell'articolo 689 del codice penale, come modificato dal decreto-legge n. 158/2012, che permette la vendita di bevande alcoliche anche mediante distributori automatici dotati di sistemi che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante lettura ottica dei documenti, oppure in presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Tuttavia, come per le altre attività di somministrazione, la proposta prevede che il comune possa limitare o vietare tale tipologia di attività in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

- relativamente alle attività economiche che si svolgono su area pubblica:

- prevede un'apposita disciplina per le attività commerciali, quali edicole, chioschi e simili, che si svolgono su area pubblica previa concessione comunale, pur non rientrando esse nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al capo V della legge.

In recepimento dell'Accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 67/CU) recante *“Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”* e del Documento unitario delle Regioni, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 marzo 2016, la proposta prevede disposizioni che estendono alle attività descritte i criteri già definiti per le attività di vendita su aree pubbliche con l'Intesa del 5 luglio 2012. In particolare, detta criteri relativi alla durata delle concessioni e alle procedure di selezione e le disposizioni transitorie, oltre ad estendere a queste attività la

disciplina in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

- relativamente alla distribuzione di carburanti:

- adegua le proprie disposizioni ai contenuti della citata sentenza Corte Cost. n. 165/2014, che aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni della l.r. n. 28/2005 in quanto lesive del principio della tutela della concorrenza;

- si adegua al d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

I principali obiettivi perseguiti dalle leggi citate sono: l'aumento dei punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, al fine di una riduzione significativa delle emissioni di CO₂ e della tutela dell'ambiente e della salute e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, anche al fine dell'incremento della concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

In particolare, per una maggiore diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale, il d.lgs. n. 257/2016, all'articolo 18, prevede l'obbligo, per gli impianti di distribuzione di carburanti, di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale. Il citato decreto stabilisce altresì che tale obbligo non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (presenza di accessi e spazi insufficienti) o alla lunghezza delle tubazioni o alla distanze dalle fonti di approvvigionamento.

In materia, anche l'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificato dalla L. 124/2017, consente di derogare all'obbligo della presenza del gas naturale negli impianti di distribuzione di carburanti qualora essa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, da individuare con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico. Tale decreto è stato approvato dal Ministero dello sviluppo economico il 5 marzo 2018, stabilendo la perfetta coincidenza tra i criteri di incompatibilità e gli ostacoli tecnici o gli oneri economici previsti dalle due leggi citate.

Inoltre, in sede di Conferenza Unificata, il giorno 8 marzo 2018 è stato sancito un accordo per dare attuazione univoca all'articolo 1, commi 100-119 della L. 124/2017. La presente proposta è adeguata ai contenuti degli atti citati;

- sempre in adeguamento al d.lgs. n. 257/2016, introduce una disposizione in base alla quale i titolari di impianti di distribuzione di carburanti che, in certi intervalli di tempo, abbiano superato determinati valori di erogato e siano posti nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato (i cui capoluoghi hanno superato, negli intervalli di tempo stabiliti, valori limite di concentrazione di PM 10), debbano presentare progetti, da realizzare entro due anni, con i quali si impegnano a dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale. Si tratta di previsioni la cui efficacia è subordinata all'adeguamento regionale, che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in un documento approvato il 6 aprile 2017, ha stabilito debba avvenire entro un termine congruo, che si è ritenuto essere un anno dalla pubblicazione della legge, ossia entro il 14 gennaio 2018;

- disciplina, infine, gli orari degli impianti, al fine di contemperare esigenze di interesse pubblico, quali le fasce orarie di apertura obbligatoria e il monte-ore di apertura minima settimanale uguali in tutto il territorio regionale, con ampi margini di autonomia imprenditoriale;

- relativamente all'attività fieristico-espositiva:

- introduce la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (*Disciplina del settore fieristico*), nella quale sono normate

le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire in via permanente o temporanea all'effettuazione delle fiere;

- adegua le disposizioni ai contenuti dell'Intesa sancita il 6 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. n. 131/2003, dalla Conferenza unificata e finalizzata alla disciplina unitaria in materia fieristica;

- relativamente alla semplificazione dei procedimenti:

La proposta semplifica, infine, molti procedimenti, sostituendo la SCIA all'autorizzazione precedentemente richiesta oppure prevedendo una semplice comunicazione in luogo della SCIA.

In particolare interviene sui procedimenti relativi:

- alla riduzione della superficie di vendita degli esercizi in sede fissa;
- alla vendita e somministrazione mediante distributori automatici;
- all'ampliamento e alla riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione riservate a particolari soggetti (quali spacci, mense, alberghi, effettuate da amministrazioni a favore dei dipendenti, in scuole, ospedali, ecc.);
- alla cessazione dell'attività;
- al subingresso, in caso di risoluzione di contratto di affitto di azienda con contestuale cessione dell'attività ad altro soggetto;
- al collaudo dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti o degli impianti modificati previa autorizzazione, per i quali prevede l'auto-collaudo, escludendo l'intervento delle apposite commissioni comunali.

Illustrazione dell'articolato:

Il **Titolo I** contiene le disposizioni generali

Il **Capo I** contiene i principi generali

- l'art. 1 individua l'oggetto della legge, che comprende la disciplina di tutte le attività commerciali in Toscana;
- l'art. 2 individua i principi e le finalità della legge;
- l'art. 3 prevede che nell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge trovino applicazione i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali di secondo livello e individua i soggetti legittimati a partecipare alle attività di concertazione locale;
- l'art. 4 rinvia al regolamento di attuazione della legge la definizione di norme di dettaglio su alcune materie;
- l'art. 5 prevede che la pianificazione territoriale del settore commerciale sia effettuata nel rispetto della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Il **Capo II** disciplina le funzioni amministrative

La Sezione I disciplina l'ordinamento delle funzioni amministrative

- l'art. 6 conferisce ai comuni, relativamente alle materie oggetto della legge, tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri Enti;

La Sezione II disciplina la semplificazione amministrativa

- l'art. 7 individua nello Sportello unico per le attività produttive l'unico punto di accesso per il

richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla legge;

- l'art. 8 prevede l'istituzione di centri di assistenza tecnica alle imprese e ne definisce le funzioni;

Il Titolo II contiene la disciplina dell'attività commerciale

Il Capo I definisce l'ambito di applicazione della legge

- l'art. 9 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano a tutte le attività qualificate come commerciali e individua una serie di attività alle quali invece le disposizioni non si applicano;

- l'art. 10 individua in due settori merceologici, alimentare e non alimentare, gli ambiti nei quali può essere esercitata l'attività commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio;

Il Capo II individua i requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività commerciali

- l'art. 11 individua i requisiti di onorabilità, facendo rinvio ai contenuti di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 59/2010;

- l'art. 12 individua i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, rinviando a quanto previsto all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010 e prevedendo che, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. n. 32/2002, siano definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali per l'accesso all'attività e di quelli di aggiornamento;

Il Capo III contiene la disciplina del commercio in sede fissa

- l'art. 13 contiene le definizioni;

- l'art. 14 contiene norme generali relative all'esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa;

- l'art. 15 disciplina il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato;

- l'art. 16 introduce la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita, anche effettuate da aziende di produzione di beni interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio, anche in occasione di eventi particolari e per la medesima durata dell'evento;

- l'art. 17 disciplina l'attività temporanea di vendita, intesa come un'attività di vendita che può svolgersi, su aree private o nella disponibilità di privati, in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone, purché non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente;

- l'art. 18 disciplina il commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita;

- l'art. 19 disciplina il commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita;

- l'art. 20 disciplina la vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci;

- l'art. 21 disciplina le modalità di attivazione o di trasformazione dei centri commerciali;

- l'art. 22 disciplina una forma particolare di esercizi commerciali, costituiti dagli outlet;

- l'art. 23 stabilisce le condizioni per l'utilizzo della denominazione di outlet;

- l'art. 24 stabilisce i vincoli commerciali cui sono sottoposti gli outlet;

- l'art. 25 disciplina una tipologia particolare di esercizi commerciali, costituita dagli empori polifunzionali, che possono essere costituiti in ambiti territoriali particolari e possono svolgere contestualmente anche servizi di interesse generale;

- l'art. 26 disciplina l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, stabilendo a quali condizioni le due tipologie di attività possono essere svolte congiuntamente e per quali prodotti sia previsto un calcolo ridotto della superficie di vendita;

- l'art. 27 individua e disciplina gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, definendo le particolari modalità di calcolo della superficie di vendita, ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità;

Il Capo IV contiene la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica

- l'art. 28 contiene le definizioni;
- l'art. 29 individua e disciplina l'attività dei punti vendita non esclusivi;
- l'art. 30 contiene disposizioni che regolamentano l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;
- l'art. 31 disciplina alcune forme particolari di distribuzione di quotidiani e periodici, per le quali sono previste procedure semplificate;

Il Capo V contiene la disciplina del commercio su aree pubbliche

- l'art. 32 contiene le definizioni;
- l'art. 33 distingue le diverse tipologie di commercio su aree pubbliche;
- l'art. 34 contiene le norme generali per l'esercizio dell'attività;
- l'art. 35 disciplina l'attività di vendita su aree pubbliche su posteggio;
- l'art. 36 disciplina il rilascio di concessioni temporanee di posteggio legate a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- l'art. 37 disciplina le procedure di assegnazione dei posteggi;
- l'art. 38 disciplina l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- l'art. 39 disciplina la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari;
- l'art. 40 disciplina la partecipazione a fiere e a fiere promozionali;
- l'art. 41 stabilisce i soggetti e le condizioni per la riserva di posteggi nei mercati e nelle fiere;
- l'art. 42 contiene disposizioni per l'esercizio dell'attività in assenza del titolare;
- l'art. 43 stabilisce i contenuti e le finalità del piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l'art. 44 subordina l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla regolarità contributiva, stabilendo le modalità di verifica da parte del comune;
- l'art. 45 disciplina le verifiche presso l'INPS per i soggetti non iscritti all'INAIL e chiarisce i documenti sostitutivi del DURC;
- l'art. 46 stabilisce che il titolo abilitativo può essere rilasciato anche al soggetto che abbia ottenuto la rateizzazione del suo debito contributivo;

Il Capo VI contiene la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande

- l'art. 47 contiene le definizioni;
- l'art. 48 contiene le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività;
- l'art. 49 demanda al comune l'individuazione dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo alcuni indirizzi relativamente ai contenuti;
- l'art. 50 detta le norme per l'avvio dell'attività e per le modifiche successive;
- l'art. 51 disciplina l'attività stagionale, esercitata in maniera non continuativa nell'arco dell'anno, per periodi compresi tra sessanta e centottanta giorni;
- l'art. 52 disciplina l'attività temporanea di somministrazione, ossia quella svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari, per la durata della manifestazione e limitatamente ai locali in cui questa si svolge, prevedendo comunque che, tranne alcune eccezioni, ciascuna manifestazione non possa avere durata superiore a dieci giorni consecutivi;
- l'art. 53 individua una serie di attività di somministrazione non soggette al rispetto dei requisiti comunali;
- l'art. 54 disciplina la somministrazione mediante distributori automatici;

Il **Capo VII** contiene la disciplina della attività economiche, diverse dalla vendita disciplinata al Capo V, che si svolgono anch'esse su aree pubbliche

- l'art. 55 individua le tipologie di attività economiche su aree pubbliche;
- l'art. 56 sottopone all'obbligo di regolarità contributiva le attività economiche che si svolgono su aree pubbliche;

Il **Capo VIII** contiene la disciplina della distribuzione di carburanti

- l'art. 57 contiene le definizioni;

la Sezione I disciplina gli impianti stradali

- l'art. 58 disciplina le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti;
- l'art. 59 definisce le fattispecie di incompatibilità assoluta;
- l'art. 60 definisce le fattispecie di incompatibilità relativa;
- l'art. 61 definisce le caratteristiche strutturali e funzionali che devono sussistere nei nuovi impianti di distribuzione di carburanti;
- l'art. 62, adeguandosi a quanto previsto dal d.lgs. n. 257/2016, stabilisce che i titolari di impianti di distribuzione di carburanti esistenti che abbiano superato, in certi intervalli di tempo, determinati valori di erogato e siano posti nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, i cui capoluoghi hanno superato, negli intervalli di tempo stabiliti, determinati limiti di concentrazione di PM 10, debbano presentare progetti, da realizzare entro due anni, con i quali si impegnano a dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale, in forma compressa o liquida;
- l'art. 63 definisce le tipologie di impianti, distinguendole a seconda che funzionino con o senza la presenza del gestore;
- l'art. 64 disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti;
- l'art. 65 individua attività e servizi integrativi che possono essere presenti negli impianti di distribuzione di carburanti;
- l'art. 66 definisce e disciplina le modifiche degli impianti;
- l'art. 67 disciplina le modalità e le fattispecie di collaudo degli impianti;
- l'art. 68 detta disposizioni relative alla localizzazione degli impianti;

La Sezione II detta disposizioni relative agli impianti ad uso privato, ai contenitori-distributori mobili e agli impianti per natanti

- l'art. 69 definisce le modalità di attivazione di un impianto ad uso privato e le condizioni di utilizzo;
- l'art. 70 definisce le modalità di attivazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato e le condizioni di utilizzo;
- l'art. 71 definisce le modalità di attivazione degli impianti per natanti e le condizioni di utilizzo;
- l'art. 72 definisce le modalità di esercizio del prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali;

Il **Capo IX** contiene la disciplina delle forme speciali di commercio al dettaglio

- l'art. 73 disciplina l'attività e le condizioni di esercizio della vendita negli spacci interni;
- l'art. 74 disciplina l'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici;
- l'art. 75 disciplina la vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- l'art. 76 contiene disposizioni speciali per la vendita tramite televisione;

- l'art. 77 disciplina le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori;
- l'art. 78 contiene la disciplina cui sono sottoposte le persone incaricate dall'esercente di effettuare vendita e somministrazione al domicilio del consumatore;

Il Capo X contiene la disciplina dell'attività fieristico-espositiva

- l'art. 79 contiene le definizioni;
- l'art. 80 disciplina l'esercizio dell'attività fieristica e le condizioni cui è sottoposta tale attività;
- l'art. 81 definisce le diverse qualificazioni delle manifestazioni fieristiche e i criteri per l'assegnazione delle stesse;
- l'art. 82 prevede per le manifestazioni a carattere internazionale e nazionale la presentazione anche di una certificazione del bilancio;
- l'art. 83 rinvia al regolamento di attuazione della legge la definizione dei requisiti degli spazi fieristici;
- l'art. 84 detta regole per la gestione dei quartieri fieristici;
- l'art. 85 contiene disposizioni per l'adozione del calendario fieristico annuale regionale e di quello nazionale;

Il Capo XI disciplina la sospensione volontaria, le variazioni, il subingresso e la cessazione

- l'art. 86 disciplina la sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 87 disciplina la sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- l'art. 88 disciplina la sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti;
- l'art. 89 disciplina le variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale;
- l'art. 90 contiene le modalità e le condizioni per l'esercizio del subingresso nelle attività commerciali;
- l'art. 91 disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della gestione di uno o più reparti di un'attività commerciale;
- l'art. 92 contiene disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi;
- l'art. 93 contiene disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche;
- l'art. 94 contiene disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti;
- l'art. 95 disciplina la cessazione dell'attività;

Il Capo XII contiene la disciplina degli orari delle attività commerciali

- l'art. 96 disciplina gli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti;
- l'art. 97 disciplina le deroghe agli orari e ai turni di riposo degli impianti di distribuzione dei carburanti;
- l'art. 98 disciplina le ferie degli impianti di distribuzione dei carburanti;
- l'art. 99 disciplina le modalità di pubblicizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Il Capo XIII contiene la disciplina della pubblicità dei prezzi

- l'art. 100 disciplina la pubblicità dei prezzi in relazione alle diverse tipologie di prodotti;

Il Capo XIV contiene la disciplina delle vendite straordinarie e promozionali

La Sezione I disciplina le vendite straordinarie

- l'art. 101 definisce le tipologie di vendite straordinarie;
- l'art. 102 detta disposizioni generali circa le modalità di offerta delle merci oggetto di vendite straordinarie;
- l'art. 103 detta disposizioni relative alla pubblicità dei prezzi delle merci oggetto di vendite straordinarie;
- l'art. 104 detta disposizioni relative alla pubblicità delle vendite straordinarie;
- l'art. 105 individua le fattispecie nelle quali possono essere effettuate vendite di liquidazione e la disciplina delle stesse;
- l'art. 106 stabilisce la durata delle vendite di liquidazione;
- l'art. 107 dispone il divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione;
- l'art. 108 definisce le vendite di fine stagione e rinvia al regolamento di attuazione della legge l'individuazione annuale delle date di inizio e delle durate delle stesse;

La Sezione II disciplina le vendite promozionali

- l'art. 109 definisce le vendite promozionali e ne stabilisce le regole;

Il **Capo XV** contiene la disciplina delle attività dirette alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

- l'art. 110 contiene disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale;
- l'art. 111 disciplina i centri commerciali naturali;

Il **Capo XVI** contiene la disciplina delle attività di vigilanza, le sanzioni e le decadenze

La Sezione I disciplina la vigilanza

l'art. 112 disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza;

La Sezione II disciplina le sanzioni

- l'art. 113 disciplina le sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio;
- l'art. 114 disciplina le sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 115 disciplina l'esecuzione coattiva nei casi di inottemperanza ai provvedimenti di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione;
- l'art. 116 disciplina le sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- l'art. 117 disciplina le sanzioni per l'attività fieristica;
- l'art. 118 disciplina le sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti;

La Sezione III disciplina il sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche

- l'art. 119 disciplina le modalità di effettuazione del sequestro della merce e delle attrezzature;
- l'art. 120 disciplina una forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro di determinate tipologie di merci;
- l'art. 121 disciplina le modalità di conservazione delle cose sequestrate;
- l'art. 122 disciplina le modalità di sequestro della merce abbandonata dal trasgressore;
- l'art. 123 prevede la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati;
- l'art. 124 contiene un rinvio alle disposizioni della L.R. n. 81/2000 e della L. 689/1981 per tutte le

situazioni non espressamente disciplinate dalla presente legge;

La Sezione IV disciplina le decadenze dei titoli abilitativi disciplinati dalla legge

- l'art. 125 disciplina le fattispecie di decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica;
- l'art. 126 disciplina le fattispecie di chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione;
- l'art. 127 disciplina le fattispecie di decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche;
- l'art. 128 disciplina le fattispecie di decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti;

Il **Capo XVII** contiene le disposizioni finali e transitorie della legge

- l'art. 129 elenca le abrogazioni operate dalla legge;
- l'art. 130 individua le disposizioni statali disapplicate in Toscana per effetto della legge regionale;
- l'art. 131 disciplina le competenze per la modifica dell'Allegato A alla legge.